

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
ARCI SOLIDARIETA ONLUS ETS**

**ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

Esiste un organismo non governativo senza fini di lucro denominato Associazione ARCI SOLIDARIETA' ONLUS ETS, costituita in Roma il 29 marzo 1995, che è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico.

L'Associazione ha sede in Roma, via Goito n. 35/b. Il trasferimento della sede dovrà essere deliberato dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ARTICOLO 2 – OGGETTO E SCOPO**

L'Associazione opera nell'esclusivo perseguimento della solidarietà sociale. Si amministra e determina i suoi programmi ed iniziative in completa autonomia e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita civile dei propri Soci, come dell'intera comunità, realizzando attività particolarmente orientate a: Assistenza sociale rivolta ai soggetti più deboli della società, alle minoranze etniche, ai rom e sinti, agli immigrati; Istruzione e formazione esclusivamente rivolta ai soggetti disagiati; Prestazioni di ricovero e cura; Prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati.

Le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, dei diversamente abili psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo; Tutela dei diritti civili ed umani, nonché l'erogazione dei servizi connessi alle suddette attività.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formati-

ve e tutti quelli che in cui si può dispiegare una azione contro ogni forma di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di interventi dell'Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e comunque collegate, inerenti e necessarie al perseguimento dell'attività associative.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

### **ARTICOLO 3 – IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: 1) dalle somme conferite a titolo di liberalità dagli associati fondatori; 2) dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati e persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio al fine di cui all'articolo 2; 3) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio; 4) da eventuali fondi di riserva istituzionali costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio, deliberati dal Consiglio Direttivo. 5) dalle somme versate dagli associati all'ammissione (originari) o come quota annuale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il Consiglio Direttivo potrà istituire, con parte del patrimonio libero, un fondo di dotazione vincolato al fine di ottenere il riconoscimento giuridico.

Il Consiglio Direttivo periodicamente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e alla quota annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti

ulteriori, rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatta salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione provvede allo svolgimento delle attività con le seguenti entrate: a) Le rendite derivanti dal suo patrimonio; b) Gli eventuali contributi, corrispettivi ed elargizioni da chiunque erogati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; c) I proventi derivanti da attività connesse alle Convenzioni che l'Associazione ha con gli EE.LL.; d) I proventi da attività connesse a quelle istituzionali; e) Le quote associative corrisposte dagli associati.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e pertanto il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti e attrezzature. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli associati.

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Bilancio dell'attività svolta deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio deve essere quindi presentato all'Assemblea, che deve essere convocata, in prima convocazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i pro-

venti di competenza dell'esercizio, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dal Consiglio Direttivo con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, a norma dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ARTICOLO 4 – GLI ASSOCIATI**

Il numero degli Associati è illimitato. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti successivamente ed è quindi espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti associati siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda si accolga, al nuovo associato sarà consegnata la tessera sociale dell'Associazione, ed i suoi dati saranno conservanti con

ogni cura nell'anagrafica sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla notifica di rifiuto o trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso di pronuncerà in via definitiva l'assemblea degli associati alla sua prima convocazione.

Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Hanno diritto al voto in assemblea gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e sono iscritti da tre mesi nel libro degli associati.

Gli associati hanno inoltre diritto a: Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; A riunirsi in assemblea per discutere o votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; A discutere e approvare i rendiconti economici, patrimoniali e finanziari; Ad eleggere e ad essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

L'associato è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organismi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante al sostegno economico e sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo un titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi. La qualità di associato non è trasmissibile e la quota o contributo associativo non è in nessun caso cedibile, rimborsabile, o rivalutabile.

La qualifica di Associato si perde per: Decesso; Mancato pagamento della quota sociale; Dimissioni o Recesso, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, Esclusione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'esclusione, per i seguenti gravi motivi:

Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati; L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro dell'Associazione; L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed all'attrezzatura di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione o esclusione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla notifica, oppure al Consiglio dei Garanti, sulla cui decisione delibera in via definitiva la prima assemblea degli associati.

In ogni caso, l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell'assemblea.

L'associato può recedere o dimettersi dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso o dimissioni deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

#### **ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori; il Collegio dei Garanti.

#### **ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

Partecipano all'assemblea generale degli associati coloro che abbiamo provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa e hanno diritto di voto coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Presidente o del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare a ogni associato almeno otto giorni prima dell'Assemblea tramite e mail, fax o lettera spedita al domicilio o raccomandata postale o a mano e da esporsi in bacheca presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o presso qualunque altro luogo purché nella regione Lazio.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi giorni della fine dell'esercizio precedente.

L'assemblea generale degli associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione ed ogni volta che ne facciano motivata richiesta i Revisori o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché votare tramite piattaforme elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee di elezione degli organi sociali.

L'assemblea ordinaria degli associati provvede:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; i) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; h) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata per il rinnovo delle cariche sociali, per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento,

proposte dal Consiglio Direttivo o almeno da un quinto dei Soci, ed è valida in prima convocazione alla presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Essa delibera altresì sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

In seconda convocazione l'assemblea delibera alla presenza della maggioranza assoluta degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un Segretario.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Lo scioglimento anticipato deve essere assunto con il voto favorevole dei almeno la maggioranza di tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione e destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un (o più) liquidatore scegliendolo preferibilmente tra gli associati, al quale vanno attribuiti i poteri necessari. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'ufficio competente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.L. 16/2012) E' consentito all'assemblea a deliberare la trasformazione in altro ente ai sensi dell'art. 2500 octies c.c., con la maggioranza sopra prevista per lo scioglimento anticipato. La trasformazione deve comunque assicurare l'assenza dello scopo di lucro, il rispetto e i principi di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in materia di futura destinazione del patrimonio associativo.

#### **ARTICOLO 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e riservate agli associati in regola con l'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea straordinaria degli associati e dura in carica quattro anni. È composto fino a un massimo di 9 (no-

ve) componenti. Il numero dei componenti viene deciso in sede di elezione dall'assemblea degli associati. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Qualora nel corso della durata della carica vengano a mancare, per qualsiasi motivo, componenti del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti su proposta del Consiglio stesso approvata dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio può distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Compito del Consiglio Direttivo sono: Attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione; Eseguire le delibere dell'assemblea dei Soci; Formulare programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; Predisporre il bilancio e allegare a quest'ultimo una relazione di controllo sottoscritta dal revisore o dal Collegio dei revisori; Deliberare sulla previsione e programmazione economica dell'anno successivo; Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; Deliberare circa l'ammissione degli associati e può delegare allo scopo uno o più consiglieri; Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati; Stipulare tutti gli atti inerenti alle attività sociali; Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili; Conferimento delle deleghe e mandati a singoli associati o gruppi di lavoro; Assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea; Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto; Deliberare sull'importo della quota associativa entro il 30 settembre di ogni anno; Presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni adempimenti ai Consiglieri o a persone esterne al Consiglio o all'Associazione, fissandone i limiti economici e temporali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e straordinaria-

mente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può svolgere le sue riunioni sia in presenza che in audio/video conferenza a condizione che ne sia dato atto nei verbali e che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti.

La votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del segretario, nominato ad hoc, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è consegnato agli atti e a disposizione degli associati che richiedono di consultarlo.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il consigliere decaduto o in caso di dimissioni è sostituito, ove esista, all'associato risultato primo escluso all'elezione del Consiglio, altrimenti viene proposta la sua sostituzione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia stato deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

## **ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne assicura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza e tutte le funzioni sono esercitate da un altro componente nominato dal Con-

siglio Direttivo o dal consigliere più anziano.

#### **ARTICOLO 9 – IL COLLEGIO DEI GARANTI**

Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti, che durano in carica quattro anni. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'osservanza delle delibere.

Può deliberare l'esclusione degli associati deferiti al Collegio.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti, riunendosi ogni volta che le condizioni lo rendono necessario.

Il ruolo di Consigliere e di Garante sono incompatibili tra loro.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

#### **ARTICOLO 10 – IL COLLEGIO DEI REVISORI**

L'assemblea degli associati può deliberare la nomina di un organo di controllo (Revisori), anche monocratico. La nomina è altresì obbligatoria nei casi previsti dalla legge. La durata in carica è di tre esercizi sociali.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché deve verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, ed esercitare le altre funzioni previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Associazione può tuttavia affidare questo compito ad un singolo revisore legale dei conti.

Il Collegio dei Revisori esamina le proposte di bilancio preventivo e redige apposite relazioni da allegare al bilancio consuntivo prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati.

Il Collegio dei Revisori si riunisce periodicamente e, straordinariamente, ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta uno dei suoi componenti o il

Consiglio Direttivo.

Nel corso della prima riunione, nel caso in cui non fosse monocratico, il Collegio elegge il Presidente.

I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

#### **ARTICOLO 11 - RINVIO**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

#### **ARTICOLO 12 – DISCIPLINA TRANSITORIA**

Le norme incompatibili con le disposizioni per le ONLUS dettate ai sensi degli art. 10 e seguenti del D. Lgs. 460/1997 sono differite alla data di abrogazione della disciplina ONLUS secondo quanto disposto dall'art. 104 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Parimenti è differita a detta data la cancellazione dalla denominazione dell'acronimo " Onlus".

Inoltre, fino all'entrata in vigore dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea in materia di disposizioni fiscali degli enti di terzo settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore), all'Associazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D. Lgs 460/1997.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e di indicazione di "ETS" nella denominazione sono sospesi fino all'operatività del RUNTS.

\*\*\*\*\*

Registrato ad A.E. Roma 4, il 15 settembre 2021, al n. 31218, serie 1T.

Copia esente da bollo ex art. 82 co. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

\*\*\*\*\*

### **COPIA CONFORME**

Io notaio Roberto Ferrazza, con sede in Roma, iscritto al collegio dei distretti notarili riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

#### **certifico**

che la presente copia e suo allegato statuto su supporto informatico, visualizzabili in formato pdf sono conformi all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, così come modificato dal d.lgs. n. 235/2010.

Roma, via A. Vessella n. 18, in data 15 settembre 2021.

f.to digitalmente: Roberto Ferrazza